



Prot. N. 3038/A6

REGOLAMENTO
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(legge 107/2015 art.1 comma 129)

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato di Valutazione dell'Istituto Comprensivo Gianni Rodari.

Il presente documento disciplina la nomina, la revoca, la durata in carica dei componenti del Comitato, nonché le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti.

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di Valutazione.

La funzione valutativa del Dirigente Scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di *valorizzazione delle risorse umane e di assicurazione della qualità dei processi formativi* garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

ART. 1 Costituzione Comitato

Il Comitato di valutazione è istituito presso l'Istituto Comprensivo Gianni Rodari senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri.

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici.

Il Comitato per la valutazione dei docenti è così costituito:

Dirigente Scolastico che lo presiede,

- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto
- due rappresentanti dei genitori
- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti tecnici

I docenti scelti dal Collegio sono individuati mediante votazione a scrutinio segreto sulla base delle candidature presentate.

Il docente scelto dal Consiglio di Istituto è individuato mediante votazione a scrutinio segreto sulla base delle candidature presentate. La scelta del membro docente del Consiglio d'Istituto può avvenire non necessariamente nell'ambito del Consiglio, in quanto la "rappresentanza" può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all'esterno del Consiglio. In tal senso, anche al fine di garantire la rappresentanza dei settori primaria e secondaria è opportuno che il Consiglio scelga un docente del settore non ancora rappresentato anche su proposta di uno o più candidati da parte del Collegio dei Docenti.

I rappresentanti dei genitori sono individuati mediante votazione a scrutinio segreto sulla base delle candidature presentate.

Il Consiglio di Istituto sceglie i rappresentanti dei genitori prioritariamente fra quelli eletti nel Consiglio.

Per evitare la decadenza dalla carica in quanto non appartenente alla componente scolastica, tenuto conto della durata triennale dell'incarico, è opportuna la scelta di genitori i cui figli permangono studenti della scuola per almeno un triennio.

L'organo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

A composizione completata, il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.

Art.2. Procedure di Convocazione

Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della seduta ordinaria, ed entro 2 giorni prima della seduta straordinaria.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere e precisare se l'organo è convocato nella sua composizione tecnica o integrata dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

L'atto può essere recapitato anche a mezzo e-mail, con richiesta di conferma di lettura. L'atto è contestualmente pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto

Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione.

I componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta e motivata al Presidente.

Delle sedute del Comitato viene redatto processo verbale (la funzione di segretario sarà espletata, a turno, da un docente membro del comitato).

La seduta del Comitato, regolarmente convocato, è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. (Rif. Art. 37 del Testo Unico D.L.gs 297/1994).

Il comitato è convocato dal presidente:

- a. in periodi programmati per **individuare i criteri** per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11 legge 107/2015
- b. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
- c. ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla **valutazione del** servizio di cui all'art.448 del D.lvo 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 D.lvo 297/94.

Art. 3. Validità delle deliberazioni del Comitato

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, favorevoli o contrari, validamente espressi dai componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le astensioni non rientrano nel computo per la determinazione della maggioranza assoluta.

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art.4. Compiti del Comitato

- Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
 - Valuta il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il Comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto.

Art.5. Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri

Il Comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (Comma 129).

I criteri elaborati dal Comitato devono essere coerenti con le competenze indicate nell'art. 27 del CCNL e con quanto previsto dal 3° comma dell'art. 448 del D.Lgs 297/94;

Per ogni area di valutazione devono essere formulati gli indicatori e per ogni indicatore i criteri e gli strumenti di verifica

Art. 6. Assegnazione del bonus

Il Comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del Dirigente Scolastico (comma 127 della Legge 107)

Il Dirigente Scolastico individua il docente o docenti di ruolo cui assegnare il bonus in conformità ai criteri fissati dal Comitato.

Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo della motivazione del provvedimento di assegnazione del bonus in ottemperanza all'obbligo della trasparenza, di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

Art. 7. Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato per la valutazione dei docenti nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 8 . Modifica e/o integrazione del Regolamento

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Regolamento sarà oggetto di deliberazione dell'Organo stesso e dettata prioritariamente dall'evoluzione, e conseguente recepimento, della relativa normativa.